



**Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul concetto di “servizio effettivamente prestato” ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio nelle piccole isole**

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla bozza di decreto attuativo dell’articolo 25, comma 1, della Legge 7 maggio 2026, n. 70, concernente le modalità di attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie del personale docente per il servizio prestato nelle scuole ubicate nelle piccole isole, chiedono un intervento in merito alla definizione del servizio utile ai fini dell’attribuzione del predetto punteggio.

La disposizione prevede il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il personale che abbia “effettivamente prestato servizio” per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche.

A nostro avviso, il richiamo ai “120 giorni di attività didattiche”, mutuato dalla disciplina dell’anno di formazione e prova, risulta improprio rispetto alla finalità della disposizione e rischia di generare difficoltà interpretative nella valutazione del servizio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle Graduatorie ad Esaurimento.

Per tali ragioni, si chiede una definizione puntuale del concetto di “servizio effettivamente prestato”, chiarendo espressamente che debbano essere salvaguardate tutte le assenze tutelate dall’ordinamento e valide ai fini della maturazione del punteggio, comprese, a titolo esemplificativo, quelle connesse alla maternità.

Il chiarimento si rende necessario al fine di evitare interpretazioni difformi da parte degli uffici competenti, garantire uniformità applicativa nelle future procedure di aggiornamento delle graduatorie e prevenire l’inevitabile contenzioso che ne deriverebbe.